



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 265 del 16/12/2024**

Oggetto: Esecuzione provvisoria del giudicato nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palermo, Sez. Lavoro, n.4732/2024 pubbl. il 21/11/2024 , resa nel giudizio R.G.L n. 3887/2021 promosso dal dipendente Sig. V. R. , con riserva di ripetizione delle somme da corrispondere alla ricorrente all'esito del proponendo giudizio di appello avverso la predetta statuizione.

L'Ufficio Legale propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa con comunicazione interna n. 6575 del 10/12/2024, condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso notificato il 10/02/2023 il dipendente V. R. , già inquadrato al 4° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato al livello 6° del CCNL di settore o, in subordine nel livello 5° da Agosto 2016, o dalla diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato.

Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.

La causa si è conclusa con sentenza n. 4732/2024, che così recita:

- “dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento nel V livello per il settore GAS-ACQUA a far data dal mese di novembre 2016 e, per l'effetto condanna la Società convenuta a corrispondergli, a titolo di differenze retributive, la somma di € 22.248,24 oltre accessori come per legge dal 01/09/2024;
- condanna AMAP al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 7.861,74 da distrarsi nei confronti dell'avv.to Croce Roberto, nonché € 2.599,00 oltre IVA e CPA come per legge da liquidare in favore dell'INPS.

Al fine di valutare la sussistenza di elementi idonei per proporre appello avverso la predetta sentenza, è stato chiesto dall'Ufficio scrivente apposito parere al legale della Società, (avv.to Valeria Mina'), la quale ha ravvisato diversi profili di criticità della sentenza e specificatamente:

"1) La sentenza si limita a riportare acriticamente le declaratorie del CCNL e le risposte dei testimoni, senza confutare in alcun modo le numerose obiezioni sulla riconducibilità al 5° livello delle mansioni descritte dai testi;

2) Ulteriore profilo censurabile appare quello relativo al conteggio finale delle differenze retributive, la sentenza infatti ha recepito passivamente gli esiti del CTU, omettendo completamente di tener conto dell'obbligatorio assorbimento dell'indennità di cessato turno ex art. 24 del CCNL Gas-Acqua del 09/03/2007 corrisposta al dipendente. La necessità di effettuare i conteggi procedendo all'assorbimento di tale indennità era stata puntualmente rappresentata dal CTP dell'AMAP dott. De Leo, già in sede di inizio delle operazioni peritali.

3) Sussiste inoltre un errore nell'individuazione del periodo a partire dal quale vengono fatte decorrere le differenze retributive indicato dal Giudice 01/09/2024, data che non spiegherebbe la somma di € 22.248,24 positivamente riconosciuta e potrebbe invece riferirsi al termine finale del calcolo effettuato dal CTU (dunque non dal 01/09/2024 ma fino al 01/09/24);

4) Alla luce di quanto esposto si ritiene vi siano valide argomentazioni per contestare la sentenza in sede di appello, precisando a tal fine l'eventuale accoglimento della richiesta di assorbimento dell'indennità di ex turnista comporterebbe, di per sé, secondo i calcoli del CTP dell'Azienda, la riduzione delle differenze retributive da € 22.248,24 ad € 11.395,13".

In conseguenza di ciò, si ritiene opportuno dare provvisoria esecuzione alla sentenza del Tribunale, con il pagamento delle somme riconosciute al ricorrente, al fine di evitare l'avvio dell'azione esecutiva con aggravio di spese a carico della Società, fatto comunque salvo il diritto dell'Amap S.p.A. alla ripetizione delle somme da corrispondere alla dipendente in caso di riforma della sentenza all'esito del proponendo giudizio di appello.

Pertanto l'Ufficio scrivente, ha provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE i costi aggiuntivi aziendali scaturiti dalla sentenza.

La predetta Unità, con e-mail del 03/12/2024, ha comunicato i conteggi così determinati:

Costo differenze retributive V. R. da 3° a 5° dal 01/11/2016 al 31/03/2019 e da 4° livello a 5° dal 01/04/2019 al 31/08/2024:

In €:

Sorte	18.550,74
Oneri	6.733,20
TFR	1.374,12
Rivalutaz	2.640,06
Interessi	<u>1.057,44</u>
Totale costo	30.355,56

Pertanto l'importo complessivo per le differenze retributive è pari ad €. **30.355,56** oltre sanzioni INPS determinate in € **2.559,00** oltre spese generali IVA e CPA come per legge, nonché il pagamento di € **7.861,74** per spese legali da distrarsi nei confronti dell'avv.to Croce.

Per i fini di cui sopra occorre autorizzare una spesa presunta di € 3.000,00 per la proposizione dell'appello.

Si propone pertanto delibera autorizzativa nel senso sopra rappresentato.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

F.to Avv. Angela Siciliano

La spesa di €. **30.355,56** graverà sul fondo rischi specifico al 31/08/2024, mentre le spese di €. **7.762,52** comprensiva di spese generali 15%, CPA e IVA, la spesa di €. 2.599,00 oltre spese generali, IVA e CPA (spese legali per avv.ti INPS) ed €. **3.000,00**, graveranno sul Conto Economico 2024 fra i "Costi per Servizi" alla voce "Spese Legali".

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta trasmessa in data 16 dicembre 2024

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- In esecuzione provvisoria della sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro n. n.4732/2024 pubbl. il 21/11/2024, nel giudizio R.G.L. n. 3887/2021 promosso dal V. R. , autorizzare il pagamento in favore del predetto dipendente della complessiva somma di € **30.355,56** ;
- Autorizzare il pagamento delle spese di lite per una somma complessiva pari ad € **7.762,52** che devono essere corrisposti all'avv.to Roberto Croce; giusta nota del 28/11/24 rilasciata dal ricorrente al legale di fiducia;
- Proporre appello avverso la sentenza emessa del Tribunale Civile di Palermo sez. Lavoro n. 4732/2024 pubbl. il 21/11/2024 resa nel giudizio R.G.L n.3887/2021 promosso dal dipendente Rocco Vitale, avvalendosi del patrocinio dell'avv.to Valeria Minà, legale che ha patrocinato il primo grado del giudizio.
- Autorizzare il pagamento nei confronti dell'INPS delle spese legali ammontanti ad € **2.559,00** oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Il tutto con riserva del diritto di Amap di ripetizione delle somme pagate all'esito del proponendo appello.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Ing. Giovanni Sciortino

16.12.2024